



**COMUNE DI Camporeale**  
**Città Metropolitana di Palermo**

*Allegato 4/1*

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018**  
**NOTA INTEGRATIVA**

**Premessa**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs.118/2011) prevede per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili allegati al D.lgs 118/2011.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi;
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

### **Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

Per l'anno 2016 la formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, in misura pari agli impegni assunti entro il 31/12/2016, ad eccezione di quelle correlate ad entrate a specifica destinazione accertate nello stesso esercizio, analogamente, per la parte entrata, in misura pari agli accertamenti registrati nell'esercizio. Per tale ragione l'importo di €. 393.280,11 non spendibile è stato iscritto in apposito fondo di accantonamento destinato a generare avanzo di competenza.

Per l'esercizio 2017, per potere conseguire il pareggio, si è reso necessario contenere le previsioni nei limiti delle spese effettuabili in regime di gestione provvisoria, mentre le spese attualmente non previste potranno essere reintegrate con l'applicazione dell'avanzo libero risultante dal rendiconto 2015, in sede di riequilibrio del bilancio 2017-2019 entro il 31 luglio 2017 o se successiva in sede di approvazione del bilancio, mentre le spese relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nei confronti dell'associazione "A BRACCIA APERTE", dell'ISPETTORIA SALESIANA SICULA OPERA SALESIANA "MAMMA MARGHERITA COMUNITA' ALLOGGIO ITACA e per lo smaltimento del percolato potranno esse inserite in bilancio per l'esercizio 2017 con il seguente procedimento:

immediatamente dopo l'approvazione del bilancio, la Giunta su proposta del Responsabile del Servizio finanziario dovrebbe quantificare l'avanzo vincolato presunto sulla gestione 2016 e proporre con urgenza al Consiglio Comunale una variazione di bilancio, ai sensi del comma 3 quinquies dell'art 187 e 7 dell'art 16i con istituzione delle voci di spesa correlate.

#### ***FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)***

##### **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36

per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata in conformità alle infrascritte tabelle con l'applicazione del metodo di cui alla lettera a del comma 2 dell'esempio 5 dell'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011 per le motivazioni contenute nella direttiva del responsabile del servizio finanziario n. 3322 del 08/05/2017

---

## **TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE**

**2016 223.466,89**

**2017 213.526,51**

**2018 259.984,89**

---

Al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio incorso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

### **ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO**

#### *1. Fondo rischi*

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

A tal fine una consistente quota dell'avanzo libero accertato con l'approvazione del rendiconto 2015 dovrà esse vincolata alla specifica finalità.

#### *2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate*

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non avendo ancora disponibili i dati definitivi dalle Società, al momento questo fondo non è stato costituito.

### *3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco*

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito nel bilancio 2016/2018 annualità 2017 apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" al cap. 6857 per un importo di € 5.598,00e al fpvun importo di € 1646,58 che, in questi fondi, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo.

### **Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, 2015, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2016-2018 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2015 al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2015 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2016-2018 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione 2015 come di seguito indicato.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione 2015 allegato al bilancio di previsione nella pagina seguente:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				532.971,60
RISCOSSIONI	(+)	2.967.679,25	1.217.597,98	4.185.277,23
PAGAMENTI	(-)	871.692,32	3.392.841,19	4.264.533,51
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			453.715,32
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			453.715,32
RESIDUI ATTIVI	(+)	6.626.259,43	3.316.321,20	9.942.580,63
RESIDUI PASSIVI	(-)	929.373,86	4.048.219,02	4.977.592,88
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			52.064,41
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			230.656,35
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	(=)			6.135.982,31
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015</b>				
<b>Parte accantonata</b>				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2015				1.679.696,44
fondo rischi soccombenza				1.000.000,00
				0,00
			<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>2.679.696,44</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				113.105,85
Vincoli derivanti da trasferimenti				1.956,87
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				434.486,72
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				962.328,66
Altri vincoli da specificare				0,00
			<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>1.511.878,10</b>
			<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>575.012,78</b>
			<b>Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)</b>	<b>369.394,99</b>

### **Fondo pluriennale vincolato**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile

all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati i casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputabili alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

IL FPV per l'anno 2016 di parte corrente è pari ad € 52.064,41 quello di parte in conto capitale ad €230.656,35 ed è destinato alle seguenti spese così distinto per missioni e programmi:

Missione	programma	Importo FPV
Missione 1- servizi istituzionali e di gestione	Segreteria generale	48.045,20
Missione 4 -istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	203.416,89
Missione 6-politiche giovanili sport e tempo libero	Sport e tempo libero	20.729,41
Missione 8-assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica ed assetto territorio	8.882,68
Missione 1- servizi istituzionali e di gestione	Organi Istituzionali	1.646,58

Tot. 282.720,76

**Interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche, che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione del bilancio 2016-2018.

**Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

AMAP S.p.A. 0,00039091%

S.R.R. Palermo Provincia Ovest 2,17%

Alto Belice Corleonese S.p.A. 5%

L'unica partecipata rientrante tra quelle cui si applicano gli obblighi di comunicazione previste dal comma 1 dell'art 172 D.lgs 267/2000 è l'AMAP S.p.A. il cui bilancio per l'anno 2014 è consultabile sul sito internet [www.amapspa.it/bilanci](http://www.amapspa.it/bilanci)

**Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

Conclusivamente devono maturarsi in evidenza i fortissimi vincoli cui sarà sottoposta la capacità di spese per l'esercizio 2017 derivanti dalla sanzione prevista dalla lettera c del comma 723 art 1 Legge 208/2016\*, infatti non avendo il comune trasmesso nei termini di legge la certificazione prevista dal comma 720 L. 208/2015, ***non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento***

Da quanto sopra consegue che per l'esercizio 2017 non potranno assumersi impegni in misura superiore ad € 3.983.778,88 tanti quanti risultano impegnati al 31/12/2016.

Camporeale, 08/05/2017

Il responsabile del servizio finanziario  
D. Pietro Costantino Pipitone

